

**31 Gennaio e
1 Febbraio 2017**
Hotel Dante - Cervia (RA)


✓ AGGIORNAMENTO
NORMATIVO
E PAN:
RIFLESSI
OPERATIVI

✓ IL RUOLO DELLA
DISTRIBUZIONE
DI MEZZI TECNICI
NELL'AGRICOLTURA
MODERNA

8°
**CONVEGNO
NAZIONALE**

Gowan
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura

Adempimenti, controlli ed eventuali sanzioni nelle rivendite



Francesca Sormani
Azienda USL Piacenza

- Autorizzazione alla vendita
- Abilitazione alla vendita
- Registro di carico/scarico
- Corretta registrazione delle informazioni sull'acquirente
- Caratteristiche dei locali
- Trasmissione dei dati di vendita
- Norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al D.lgs 81/08
- Dispositivi di protezione individuali
- Schede di sicurezza

- Lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- Conformità delle etichette
- Condizioni di imballaggio
- Controllo analitico

L' AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALLA VENDITA NONCHE' ALL' ISTITUZIONE E ALLA GESTIONE DI LOCALI

D.P.R. 290/01

adempimenti

Richiesta all' autorità sanitaria individuata dalla regione dal titolare di una impresa commerciale/società

Domanda con contenuti obbligatori (sede dei locali adibiti a deposito e vendita, classificazione dei prodotti fitosanitari che si intende commercializzare, nominativo della persona abilitata alla vendita) e planimetria del locale adibito a commercio, vendita e deposito dei prodotti fitosanitari

Rilasciata previa visita di idoneità effettuata dall' A.U.S.L. dei locali ed accertamento del possesso dell'abilitazione alla vendita

IL DISTRIBUTORE

D.lgs 150/12

Persona fisica o giuridica in possesso di **abilitazione alla vendita**, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso o al dettaglio

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione
Il direttore

Piacenza
Prot. n. _____

**CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALLA LIBERA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI**
D.P.R. 290 del 23/04/01
"Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".

IL DIRETTORE
dell' U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione

Vista la richiesta inoltrata in data _____ dal Sig. _____ al fine di
ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;

Considerate le competenze previste dall'art. 23 del D.P.R. 290 del 23/04/01 e D.G.R. 2929
del 28/12/01 e D.G.R. 1120 del 21/07/08;

Visto l'attestato di frequenza con verifica di apprendimento rilasciato al termine del corso
della durata complessiva di 9 ore organizzato da _____ e
effettuato dal 28/10/2013 al 31/10/2013 per il rinnovo dell'abilitazione alla vendita
dei prodotti fitosanitari in attuazione del DPR 290/01 e della D.G.R. 1120 del 21/07/08

Rilascia

al Sig. _____ nato a _____ il _____
residente a _____ (Pc)

**IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI
E RELATIVI COADIUVANTI, DI CUI AL D.P.R. 290/01.**

Il presente certificato ha validità cinque anni a decorrere dalla data del rilascio.

Il Responsabile del Procedimento
Filo: OC/2409/2005 - Igiene Alimenti e Nutrizione
Igiene Alimenti e Nutrizione - Il Direttore
Palazzo Milano, 2 - 29121 Piacenza
T. +39 0523 317932 - F. +39 0523 317929
e.mail: G. Molteni - www.aulp.pi.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Sede Legale: 29121 Piacenza
T. +39 0523 301111 - F. +39 0523 301111
Codice Fiscale 91002900337

pag. 1/1

L'ABILITAZIONE ALLA VENDITA

D.lgs 150/12

Decreto 22 gennaio 2014

rilasciata a:

- maggiorenni;
- in possesso di **diploma o laurea in discipline** agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie,
- che hanno frequentato appositi corsi di formazione (25 ore)
- che ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del D.lgs.150/12

rinnovata ogni 5 anni a:

- abilitati che hanno frequentato appositi corsi di formazione (12 ore)

L'abilitazione esposta e ben visibile nel locale adibito a punto vendita

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA

D.lgs 150/12

Decreto 22 gennaio 2014

Il distributore deve essere **presente al momento della vendita**, per poter fornire all'acquirente informazioni adeguate su:

- corretto uso dei prodotti fitosanitari in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Reg (CE) 1907/2006

Consegnare le Schede dati di sicurezza



PRESCRIZIONI PER LA VENDITA

D.lgs 150/12

Decreto 22 gennaio 2014

adempimenti

informare l'acquirente sul **periodo massimo entro** il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato qualora l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto sia utilizzabile per un periodo limitato.

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA

D.lgs 150/12

Decreto 22 gennaio 2014

- accertare la **validità** dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo



- accertare **l'identità** dell'acquirente



- registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione

IL REGISTRO DI CARICO/SCARICO

D.P.R. 290/01

D.lgs 150/12

Decreto 22 gennaio 2014

- carico/acquisto: nome del prodotto, numero di registrazione, quantitativo, nome azienda produttrice, data arrivo.
- scarico/vendita: nome prodotto, quantitativo venduto, data di vendita, estremi del certificato di abilitazione dell'acquirente

in ordine cronologico

anche con l'ausilio di sistemi informatizzati

STOCCAGGIO

D.P.R. 290/01

- Locali non adibiti a deposito e vendita di generi alimentari
- Locali/armadi per T+ ,T, Xn ... chiusi a chiave

D.lgs 150/12

... D.Lgs 81/08 lo stoccaggio non deve rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente



Decreto 22 gennaio 2014 allegato VI

..le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, **ove applicabili, dai distributori**, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente....

STOCCAGGIO

nota circolare del Ministero della Salute prot. n. 23184 03/06/16

deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato VI del P.A.N. per quanto concerne:

- l'ubicazione e l'aerazione dell'area di stoccaggio;
- le caratteristiche dei ripiani di appoggio;
- la dotazione in dispositivi di protezione individuale e segnaletica di pericolo e i numeri di emergenza;
- nonché le misure prescritte ai fini della corretta tenuta dei prodotti e in caso di danneggiamento accidentale delle confezioni.




STOCCAGGIO

nota circolare del Ministero della Salute prot. n. 23184 03/06/16

Fermo restando l'obbligo di stoccaggio in locale o armadio chiuso a chiave dei prodotti:

- *etichettati molto tossici, tossici o nocivi ai sensi della direttiva 1999/45/CEE*
- *e degli analoghi prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della Salute prot. n. 19953 del 15 maggio 2015,*

si ritiene, altresì, che tutti i prodotti fitosanitari, compresi i prodotti *irritanti*, **non debbano essere liberamente accessibili all'acquirente**, ma esclusivamente al rivenditore e al personale preposto alla vendita o altri soggetti espressamente autorizzati.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Pittogramma di pericolo e avvertenza	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
 (GHS 6) PERICOLO	Tutte le classi di "pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi di "pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 7) ATTENZIONE	pericolo per la salute TOSSICITA' ACUTA (CAT. 4)	H302 H312 H332
	pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola) cat di pericolo 3	H336
	pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola) cat di pericolo 3	H335
QUALUNQUE PITTOGRAMMA O NESSUN PITTOGRAMMA IN ETICHETTA	pericolo per la salute TOSSICITA' PER LA RIPRODUZIONE cat supplementare – effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362
QUALUNQUE PITTOGRAMMA O NESSUN PITTOGRAMMA IN ETICHETTA	qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH 029 EUH 031 EUH 032 EUH 070 EUH 071

DICHIARAZIONE DEI DATI DI VENDITA

D.lgs 150/12

per tutte le vendite eseguite verso utilizzatori finali

le informazioni relative al dichiarante

le informazioni relative ai prodotti:

- nome commerciale,
- numero di registrazione
- quantità espressa in chilogrammi o litri



nota circolare del MIPAAF prot. n. 24258 18/11/15

Collegamento al sito www.politicheagricole.it

ALTRI OBBLIGHI


D.lgs 81/08 e s.m.i.

- **valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- realizzazione delle **misure di prevenzione** (ambienti di lavoro adeguati, attrezzature rese conformi alla normativa, ...) e **di protezione** dei lavoratori (es. scelta, consegna, uso dei D.P.I.)
- designazione di **R.S.P.P., M.C., addetti alla gestione delle emergenze, R.L.S.** e loro **formazione**
- **sorveglianza sanitaria** nei casi previsti
- **informazione e formazione** dei lavoratori sui rischi generali e specifici cui sono esposti

....piccoli commercianti



DECRETO 22 GENNAIO 2014	
SOSPENSIONE	REVOCA
-	Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

L. 283/62 art. 17	Mancanza dell' « autorizzazione al commercio e alla vendita nonché alla istituzione e gestione dei locali »	258 €
D.lgs 150/12 art. 24 c.1	<i>Salvo che il fatto costituisca reato</i> chiunque vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso di «abilitazione alla vendita»	da 5000 a 20.000 €
D.lgs 150/12 art. 24 c.5	<i>Salvo che il fatto costituisca reato</i> il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di «abilitazione alla vendita»	da 5000 a 15.000 €
D.lgs 69/14 art. 11 c.1	<i>Salvo che il fatto costituisca reato</i> i distributori i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del REG (CE) n. 1107/2009, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione..	da 3.000 a 10.000 €
D.lgs 69/14 art. 12 c.2	In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>sospensione</u> per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha causato l'illecito	
D.lgs 69/14 art. 12 c. 3	Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una ulteriore violazione è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito	
D.lgs 69/14 art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta	





<p>D.lgs 150/12 art. 24 c.2</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato il distributore che non accerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identità dell'acquirente • validità dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo <p>non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione</p>	<p>da 2000 a 10.000 €</p>
<p>D.lgs 150/12 art. 24 c.11</p>	<p>Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione</p>	
<p>D.lgs 150/12 art. 24 c.3</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato il titolare o dipendente che all'atto della vendita non fornisce all'acquirente informazioni adeguate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute e per l'ambiente connessi al loro impiego • corretto smaltimento dei rifiuti 	<p>da 1000 a 5.000 €</p>
<p>D.lgs 150/12 art. 24 c.11</p>	<p>Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la <u>sospensione o la revoca</u> del certificato di abilitazione</p>	
<p>D.lgs 150/12 art. 24 c.12</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato il titolare di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita</p>	<p>da 500 a 1500 €</p>
<p>D.lgs 150/12 art. 24 c.12</p>	<p>In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da 1 a 6 mesi o la <u>revoca</u> dell'autorizzazione</p>	


L. 283/62 art. 17	I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari .	258 €
L. 283/62 art. 17	E' vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso .	258 €
L. 283/62 art. 17	I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, (e equivalenti secondo CLP) sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave .	258 €


<p>D.lgs 81/08 art. 262 c. 1 a</p>	<p>Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione ... <i>Definizione «attività che comporta la presenza di agenti chimici»</i> ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, <u>l'immagazzinamento</u>, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>arresto da 3 a 6 mesi</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>ammenda da 2740 a 7014,40</p>
<p>D.lgs 81/08 art. 87 c. 2 d</p>	<p>I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.</p>	<p>arresto da 3 a 6 mesi</p>	<p>ammenda da 2740 a 7014,40</p>
<p>D.lgs 81/08 art. 87 c. 2 d</p>	<p>Il datore di lavoro, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti</p>	<p>arresto da 3 a 6 mesi</p>	<p>ammenda da 2740 a 7014,40</p>

<p>D.lgs 133/09 art. 10 c. 2</p>	<p><i>Salvo che il fatto costituisca reato</i>, il fornitore di un preparato che non trasmette al destinatario la scheda di dati di sicurezza, gratuitamente, su carta o in forma elettronica e aggiornata..</p>	<p>da 10000 a 60000 €</p>
<p>D.lgs 133/09 art. 10 c. 3</p>	<p><i>Salvo che il fatto costituisca reato</i>, il fornitore di un preparato che non fornisce in lingua italiana al destinatario del preparato immesso sul mercato la scheda di dati di sicurezza .. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle 16 voci</p>	<p>da 3000 a 18000 €</p>
<p>D.lgs 133/09 art. 19 c. 1</p>	<p>Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste del presente decreto</p>	



<p>D.lgs 69/14 art. 2 c.1</p> 	<p>Salvo che il fatto costituisca reato chiunque immagazzina o immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione...</p>	<p>da 15.000 a 150.000 €</p>
	<p><i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a una sanzione..</i></p>	<p>da 1.000 a 20.000 €</p>
<p>D.lgs 69/14 art. 12 c. 4</p>	<p>Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta </p>	
<p>D.lgs 69/14 art. 12 c. 1</p>	<p>In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.</p>	

D.lgs 69/14 art. 2 c.2	Salvo che il fatto costituisca reato chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo	da 15.000 a 150.000 €
	<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a una sanzione ...</i>	<i>da 1.000 a 20.000 €</i>
D.lgs 69/14 art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta 	
D.lgs 69/14 art. 12 c. 1	In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.	

D.lgs 69/14 art. 2 c.3	Salvo che il fatto costituisca reato chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente	da 15.000 a 150.000 €
	<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a una sanzione ...</i>	da 1000 a 20000 €
D.lgs 69/14 art. 12 c. 4	Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta 	
D.lgs 69/14 art. 12 c. 1	In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.	

<p>D.lgs 69/14 art. 5 c.1</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato chiunque vende, distribuisce, smaltisce e immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari (art. 46 del REG (CE) n.1107/2009) in violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte</p>	<p>da 20.000 a 35.000 €</p>
<p>D.lgs 69/14 art. 12 c. 2</p>	<p>In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la <u>sospensione</u> per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha causato l'illecito</p>	
<p>D.lgs 69/14 art. 12 c. 3</p>	<p>Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una ulteriore violazione è disposta la <u>revoca</u> del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito</p>	




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7

Controllo ufficiale dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari



Results of control measures

under art. 68 of Regulation (EC) 1107/2009

Risultati in Italia 2015

Articolo 68

Monitoraggio e controlli

Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento. Completano e trasmettono

L'articolo 68 del Regolamento UE N.1107/2009 stabilisce che debbano essere effettuati controlli per la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

In Italia ancor prima dell'entrata in vigore del regolamento era stato emanato l'"Accordo 8 aprile 2009 " dalla Conferenza Stato Regione e Province Autonome che costituiva il piano nazionale per tali controlli.

lelo e uso dei prodotti fitosanitari. Il regolamento contiene, inoltre, disposizioni relative alla raccolta d'informazioni e alla presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento.

Il Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione
(DGISAN) ,

autorità competente per l'applicazione del REG UE N.1107/2009

elabora i dati risultanti dai controlli di:

- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso le ASL;
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (CCTS) attraverso i NAS;
- Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICTQRFPA) attraverso i loro uffici periferici;

e dai controlli analitici di: ARPA, IZS e laboratorio dell'Ispettorato

ed emana annualmente note di indirizzo con specifiche indicazioni che tengono conto degli esiti del controllo degli anni precedenti

RIEPILOGO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Controlli e risultati

1. CONTROLLI ALLE VENDITE	REGIONI/ PROVINCE	COMANDO CARABINIERI	ISPETTORATO	TOTALE
rivendite ispezionate 62%	3250	839	209	4298
Ispezioni	3440	856	211	4507
Infrazioni 8,2%	200	127	46	373
Prodotto non autorizzato	8	3	7	18
Rivendite non autorizzate	20	35	2	57
Inappropriate condizioni di stoccaggio	16	3	0	19
Inappropriate strutture	60	0	1	61
Rivenditore senza certificato professionale	8	9	1	18
Altro	82	76	2	160
Atro mancanza registri carico scarico	6	1	33	40

RIEPILOGO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Controlli e risultati


2. CONTROLLI DELLE ETICHETTE E DELLE CONFEZIONI	REGIONI/ PROVINCE	COMANDO CARABINIERI	ISPETTORATO	TOTALE
CONFEZIONI (Art. 15 D.Lgs 194/95)				
Ispezioni	5039	300	0	5339
Infrazioni	0	0	0	0
ETICHETTE (Art. 16 D.Lgs 194/95)				
Ispezioni	4442	369	0	4811
Infrazioni	0	0	0	0
SCHEDE DI SICUREZZA				
Ispezioni	2007	258	0	2265
Infrazioni	0	0	0	0

RIEPILOGO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Controlli e risultati

3. CONTROLLI SULLA COMPOSIZIONE DEI PPP	REGIONI/ PROVINCE	COMANDO CARABINIERI	ISPETTORATO	TOTALE
Analisi	172	21	44	337
Infrazioni	0	2	1	3
Identità della sostanza attiva	0	2	1	3
Contenuto della sostanza attiva	0	0	1	1
inaccettabili proprietà chimico fisiche	0	0	0	0
altro	0	0	0	0

RIEPILOGO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI



RIEPILOGO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Misure comminate da tutte le autorità:

- 15 notifiche di reato
- 93 sanzioni amministrative
- 9 imposizioni
- 1 sequestro e 1 sanzione
- 2 divieti e 1 sanzione amministrativa
- 2 sanzioni e prescrizioni
- 1 sanzione con ammenda
- 4 sequestri penali
- 14 sequestri amministrativi
- 141 prescrizioni
- 2 sanzioni amministrative e sequestro amministrativo
- 1 sequestro probatorio e sanzione amministrativa
- 1 comunicazione all'autorità competente
- 6 diffide
- 80 misure non rendicontate



**31 Gennaio e
1 Febbraio 2017**
Hotel Dante - Cervia (RA)

✓ AGGIORNAMENTO
NORMATIVO
E PAN:
RIFLESSI
OPERATIVI

✓ IL RUOLO DELLA
DISTRIBUZIONE
DI MEZZI TECNICI
NELL'AGRICOLTURA
MODERNA

8°
**CONVEGNO
NAZIONALE**

Gowan
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura

Grazie per l'attenzione!